

QUESTIONI PROBATORIE IN MATERIA DI DOPPIA CESSIONE DI CREDITI Nota a Trib. Padova, 13 agosto 2024, n. 1409

Avv. Giulio Barbani

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La prova della cessione anteriore secondo le parole del Tribunale. – 3. Il primo corollario: il contratto di cessione tra il dante causa e il di lui avente causa non è necessario al fine di dimostrare la seconda cessione. – 3. Il secondo corollario: la necessaria contestazione del debitore ceduto. – 4. Conclusioni.

1. Premesse

Il ricorrente agiva ex art. 281-decies c.p.c. al fine di veder accertato il difetto di legittimazione attiva della banca a poter effettuare la segnalazione in sofferenza avanti la Centrale Rischi di Banca d'Italia e, inoltre, l'illegittimità della segnalazione medesima. Il credito segnalato era stato oggetto di una duplice cessione, la prima tra la banca originaria e un veicolo di cartolarizzazione e la seconda tra il medesimo veicolo e la banca resistente. Quest'ultima, dal momento che il soggetto risultava già segnalato, altro non faceva che segnalare il nominativo in continuità con il precedente titolare del credito.

Prima ancora di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria, inoltre, il debitore aveva presentato ricorso avanti l'ABF (Collegio di Milano) anche questo rigettato con la pronuncia del 4 ottobre 2022. Con la Sentenza qui commentata, il Tribunale, nel rigettare il ricorso e nel condannare altresì la parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ha esaminato la questione della legittimità attiva del cessionario di un credito già previamente oggetto di cessione.

Vediamo nel dettaglio dette risultanze.

2. La prova della cessione anteriore secondo le parole del Tribunale

È noto che, nell'ambito del cd. "mercato secondario" dei crediti, vale a dire quell'insieme di crediti deteriorati oggetto di plurime cessioni, uno dei principali problemi per l'ultimo cessionario sia quello di dimostrare la propria legittimazione attiva. Non mancano, infatti, svariate pronunce che giungono a dichiarare il difetto di legittimazione di quel cessionario che non riesca a dare piena prova dell'avvenuta cessione di quel singolo credito tra la propria dante causa e il precedente titolare del credito. Quella che viene richiesta all'ultimo creditore è spesso, infatti, una probatio diabolica.

Con una voce fuori dal coro il Tribunale di Padova ha, invece, espresso un importante principio cui seguono due corollari. La Sentenza in commento afferma che, ai fini di poter dimostrare la legittimazione attiva, l'ultimo cessionario rispetti determinati requisiti documentali e, in particolare, siano rispettati i criteri indicati dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. Il Tribunale, quindi, ha evidenziato come nel caso *de quo* la resistente abbia prodotto l'avviso pubblicato in G.U. attestante la prima cessione di crediti avvenuta tra



il proprio dante causa e l'*originator* e abbia, altresì, dimostrato l'avvenuta comunicazione completa dell'indicazione specifica dei rapporti da cui traeva origine il credito, della prima cessione alla debitrice.

Esaminati questi aspetti la sentenza in commento, poi, ha affermato che «alla luce del complessivo corredo documentale in atti, il credito in discussione risponde senza dubbio al primo requisito dettato dall'avviso, dovendo ritenersi dimostrato l'acquisto dello stesso» da parte del primo cessionario. Come ulteriore requisito, poi, il Tribunale ha posto la prova dell'inclusione del singolo credito all'interno dell'elenco dei crediti ceduti in entrambe le cessioni: al fine di rispettare questo requisito, la resistente ha dimesso la lista di crediti da lei acquistati e depositata presso un notaio dalla quale emerge l'esatta corrispondenza dei codici identificativi del credito già utilizzati in occasione della prima cessione.

Il Tribunale, per concludere, ha inteso affermare che «quanto, infine, alla sussistenza anche degli ulteriori criteri dettati dall'avviso di cessione [...], va evidenziato che risultano pacificamente le seguenti circostanze, non specificamente contestate dalla ricorrente: la denominazione in euro del credito; la sottoposizione alla legge italiana del contratto da cui i debiti traggono origine; un debito residuo superiore allo zero; l'assenza di pendenze giudiziarie con la cedente».

3. Il primo corollario: il contratto di cessione tra il dante causa e il di lui avente causa non è necessario al fine di dimostrare la seconda cessione

Molte pronunce di segno avverso hanno giustificato la declaratoria di carenza di legittimazione di quel cessionario che non fosse riuscito a produrre il contratto di cessione intervenuto tra il proprio dante causa e il precedente titolare del credito.

Il Tribunale patavino, invece, indica una diversa strada: la prova della prima cessione può essere resa anche in assenza del relativo contratto. È, infatti, noto che un terzo non può essere tenuto a conoscere del contratto stipulato tra due Parti. L'inclusione del credito litigioso tra quelli ceduti, allora, può essere dimostrata con ogni mezzo idoneo allo scopo, a condizione che si fughi ogni dubbio circa l'avvenuta cessione.

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la corrispondenza tra l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, autenticato dal notaio, in occasione del secondo contratto e la comunicazione effettuata dal primo cessionario in occasione del primo contratto di cessione. La corrispondenza esatta tra nell'elenco dei crediti ceduti nel secondo contratto e la comunicazione effettuata dal primo cessionario dei numeri di riferimento del rapporto litigioso, ha permesso al Tribunale, pertanto, di ritenere superflua la produzione del primo contratto di cessione.

Tale approccio sostanziale assicura senza dubbio una maggior affidabilità a tutto il mercato della cessione dei crediti deteriorati perché è volto unicamente a sanzionare quegli operatori che agiscono per il recupero di un credito che non hanno acquistato in luogo di sanzionare illegittimamente chi ha concluso un regolare contratto di cessione ma non è riuscito, per causa a lui non imputabile, di reperire i contratti di cessione precedenti a quello che ha sottoscritto.



4. Il secondo corollario: la necessaria contestazione del debitore ceduto

Il filone giurisprudenziale dal quale la pronuncia in commento si discosta ha anche considerato superfluo che il debitore ceduto lamentasse alcunché circa l'eventuale difetto di legittimazione del cessionario. Partendo dalla natura *latu sensu* dell'eccezione, infatti, molti Tribunali hanno dichiarato il difetto di legittimazione del cessionario anche in assenza di una qualsivoglia domanda o allegazione in tal senso da parte del debitore ceduto, superando così anche il principio della domanda.

Detta pronuncia, invece, ristabilisce e conferma l'importanza del principio dispositivo quando afferma che nulla è stato contestato a riguardo dalla parte ricorrente. Ne discende, pertanto, che i Tribunali, quand'anche sollevassero alle parti la questione della legittimazione del cessionario, dovranno trarre argomenti di prova dall'eventuale silenzio del debitore ceduto e, in caso di un'adeguata dimostrazione da parte del cessionario di aver acquistato quello specifico credito, dovranno esprimersi nel senso di ritenerlo legittimato ad agire.

5. Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che la sentenza in commento è fondamentale al fine di una maggior chiarezza e di una miglior certezza dei traffici giuridici attinenti al mercato dei crediti deteriorati. La duplice determinazione della non necessarietà del contratto di cessione stipulato dal dante causa e dal di lui avente causa e della responsabilizzazione del debitore ceduto in ordine a un dovere specifico di contestazione, infatti, permettono, almeno su questo aspetto, di ristabilire la parità tra le parti in causa e la terzietà del Giudice (spesso molto più incline a favorire la parte c.d. "debole").



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 1351/2024 RG ha pronunciato la seguente

SENTENZA TRA

con l'avv.

- attrice -

E con l'avv.

- convenuta -

Conclusioni

Per la parte Ricorrente:

- "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- -In via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per i motivi innanzi esposti, il difetto di legittimazione attiva della resistente a poter effettuare la segnalazione in sofferenza in danno del ricorrente;
- -In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'illegittimità della segnalazione oggetto di causa alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per lo effetto, disporne la cancellazione e ordinare alla S.p.A., o chi per essa, di provvedere immediatamente alla cancellazione della predetta segnalazione eseguita a danno del ricorrente.
- -Dare ogni altro provvedimento necessario ed accessorio valga a salvaguardare le ragioni del concludente.

Condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario".

Per la parte Resistente:

- "Nel merito in via principale
- accertare l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso proposto nei confronti di S.p.A. e, per l'effetto, rigettare lo stesso con qualsiasi provvedimento di legge;
- condannare sensi dell'art. 96, co. 1 e ult. co., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di lite".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

- 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la signora si è rivolta al Tribunale di Padova chiedendo la condanna di (da ora in avanti, per brevità, solo "") alla cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi in continuità effettuata da 106 S.p.a., previo accertamento dell'illegittimità della stessa.
- 2. Nel ricorso introduttivo la signora ha dedotto in particolare di essere stata segnalata in Centrale Rischi a giugno 2021 da k (allora 106 S.p.a.) per un debito di € traente origine da due prestiti personali stipulati con S.p.a.: la segnalante sarebbe cessionaria del credito in forza di un contratto di cessione datato 25.6.2021 con Spv, a sua volta cessionaria da S.p.a.
- 3. Proseguiva la signora deducendo di aver proposto reclamo avverso tale segnalazione, per non aver dimostrato l'istituto segnalante la propria legittimazione attiva, per non aver valutato la situazione patrimoniale complessiva della segnalata che non era di insolvenza e per non averla informata preventivamente in modo tale da permettere un rientro del debito: sulla base degli stessi argomenti la ricorrente si è successivamente rivolta all'ABF di Milano che, con decisione del 19.10.2022, riteneva la segnalazione legittima.
- 4. Nel ricorso introduttivo sono state riproposte le contestazioni già sollevate in sede di reclamo e dinanzi all'ABF, ovvero:
- difetto di legittimazione attiva di contratto di quale non ha prodotto il contratto di cessione, ma un mero contratto di acquisto (oscurato per la maggior parte), da cui non risultano i crediti vantati nei confronti della ricorrente né il contratto di cessione da Spy;
- omessa valutazione dell'insolvenza riguardo alla situazione complessiva della segnalata, che non aveva al tempo della segnalazione n\u00e9 ha attualmente alcuna pregiudizievole in SIC, CCIAA o CERVED;
- violazione da parte del segnalante del preventivo obbligo informativo al segnalato.

- 5. Si è costituita in giudizio deducendo che, come deciso anche dall'ABF, la tardiva comunicazione del preavviso di segnalazione non comporta di per sé l'automatica cancellazione della stessa, rilevando a fini meramente risarcitori: nel caso di specie, il credito era deteriorato dal 2014, quindi la segnalazione è legittima nonostante la tardiva comunicazione al segnalato.
- 6. L'istituto di credito ha peraltro evidenziato l'infondatezza della censura relativa al difetto di legittimazione attiva: non ha infatti avviato alcun giudizio per la soddisfazione del credito vantato in qualità di cessionaria; in ogni caso, dalle controdeduzioni dinanzi all'ABF e dai documenti ivi descritti, nonché dai documenti prodotti nel presente giudizio (la dichiarazione di Spv di cessione del credito e la lista dei crediti ceduti tra cui vi è anche quello verso la ricorrente) emerge l'infondatezza dell'eccezione, considerato altresì che anche l'ABF aveva ritenuto dimostrata la titolarità del credito in capo a
- ha infine evidenziato di essere tenuta a segnalare i propri debitori al ricorrere dei presupposti legalmente previsti: ove esista una pregressa segnalazione da parte del dante causa del credito, la segnalazione, pur se autonoma, è dovuta in termini di continuità nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, salva l'esistenza di circostanze particolari che giustifichino un mutamento di stato del debitore. Nel caso di specie la ricorrente era già stata segnalata in Centrale Rischi dalla cedente del credito, già classificato a sofferenza dall'originator e quindi ha effettuato un'autonoma segnalazione in continuità, evidenziando di aver informato la segnalata nella comunicazione di avvenuta cessione del credito, notificata alla signora quando data 19.8.2021.
- 8. Tanto esposto ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo la stessa avviato il giudizio dopo essere stata soccombente dinanzi all'ABF.
- 9. Successivamente all'udienza del 21.5.2024 e allo scambio di ulteriori memorie difensive, nell'ambito delle quali le parti hanno sostanzialmente riproposto le rispettive contestazioni e difese originarie, la causa è stata trattenuta in decisione in data 4.7.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

10. Il ricorso di e infondato e va rigettato per le ragioni che saranno di seguito esposte.

A. Sulla pretesa carenza di legittimazione attiva della segnalante

11. La censura è infondata nonostante la sua ammissibilità: se è pur vero che la resistente non ha avviato alcuna iniziativa giudiziaria a tutela del credito vantato nei confronti della signora

- , la doglianza proposta tende, in sostanza, a scalfire il presupposto soggettivo afferente alla titolarità della posizione creditoria segnalata di legittimità della segnalazione stessa.
- 12. Tanto premesso, dal momento che la signora ha lamentato tale profilo di legittimità della segnalazione a causa del preteso difetto di titolarità in capo a 106 del credito all'origine della segnalazione stessa, in quanto la resistente non avrebbe dimostrato di essere effettivamente cessionaria del credito in questione, va ricordato come, con riferimento alla cessione in blocco dei crediti, la Suprema Corte (in modo del tutto condivisibile) abbia sottolineato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco ha la funzione di notiziare i debitori dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco e non configura di per sé prova della cessione, aggiungendo però che la prova della cessione non necessariamente va offerta con l'atto di cessione dei crediti. In particolare, Cass. n. 2780/2019, da un lato evidenzia che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima"; dall'altro lato afferma che nel caso concreto "la genericità dell'avviso non consentiva di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti".
- 13. Deve quindi verificarsi l'esatto contenuto dell'avviso di cessione nel caso concreto: dall'avviso prodotto (all. 3 contenuto nella cartella zip denominata doc. 05.1) risulta essere intervenuta una cessione in blocco tra Spv e 106 S.p.a., avente ad oggetto crediti che, alla data di cessione rispettavano i seguenti criteri: "i) tutti i crediti sono stati acquistati in data 20 Aprile 2016 come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 52 del 30 Aprile 2016; ii) i crediti originano da rapporti indicati nella lista di crediti denominata "Elenco crediti ", depositata dalla Cessionaria in data 25 giugno 2021 presso lo Studio del Notaio del Distretto Notarile di Padova registrata con Repertorio n. e Raccolta n. messo a disposizione per la consultazione presso detto Studio in Padova (PD) iii) i crediti sono denominati in euro; iv) i crediti originano da contratti regolati dalla legge italiana; v) i debitori il cui debito residuo, alla Data di Valutazione, e' superiore a zero. vi) crediti in relazione ai quali non sono pendenti procedimenti giudiziari aventi ad oggetto risarcitorie, revocatorie o restitutori e nei confronti del Cedente".
- 14. Ora, partendo dal requisito sub i) dell'avviso, va evidenziato che la resistente ha prodotto l'avviso pubblicato in G.U. 30 aprile 2016 n. 52, dal quale risulta la prima cessione di crediti avvenuta tra S.p.a. e Spv (all. 11 nella cartella zip denominata 05.2), che

individua i crediti ceduti in quella sede in base all'indicazione degli stessi e dei relativi contratti-fonte nel contratto di cessione che, tuttavia, non è stato prodotto dalla resistente; in ogni caso, l'acquisto del credito come da cessione pubblicata in G.U. del 30 aprile 2016 risulta comunque dimostrato dalla comunicazione, successivamente inviata da Spv alla signora (cfr. all. 15 sub doc. 05.2), nell'ambito della quale la prima ha notificato quale cedente alla debitrice ceduta l'avvenuta cessione a 106 del credito vantato nei suoi confronti, con l'indicazione specifica dei rapporti da cui lo stesso traeva origine: cosicchè, alla luce del complessivo corredo documentale in atti, il credito in discussione risponde senza dubbio al primo requisito dettato dall'avviso, dovendo ritenersi dimostrato l'acquisto dello stesso da parte di come da avviso pubblicato in G.U. 30 aprile 2016.

- 15. Quanto alla sussistenza del secondo requisito previsto dall'avviso (sempre all. 3 sub doc. 05.1), va evidenziato che la resistente ha prodotto la lista di crediti denominata "Elenco crediti depositata da 106 in data 25.6.2021 presso il Notaio (all. 14 sub doc. 05.2): a pag. 5/6 del documento in questione risultano specificamente due posizioni debitorie, contraddistinte da NDG n. e codici e gli stessi codici sono indicati nell'estratto dell'elenco Annex allegato al contratto di cessione (all. 13 cartella zip sub doc. 05.2) e nella comunicazione di avvenuta cessione del credito inviata da alla signora che indica specificamente i rapporti ceduti (all. 15 sub doc. 5.02 già citato).
- 16. Quanto, infine, alla sussistenza anche degli ulteriori criteri dettati dall'avviso di cessione (iii, iv, v e vi), va evidenziato che risultano pacificamente le seguenti circostanze, non specificamente contestate dalla ricorrente: la denominazione in euro del credito; la sottoposizione alla legge italiana del contratto da cui i debiti traggono origine; un debito residuo superiore allo zero; l'assenza di pendenze giudiziarie con la cedente. Quanto poi specificamente a tale ultimo aspetto, va peraltro evidenziato che la ricorrente stessa ha confermato la circostanza ove, allo scopo di censurare la scorrettezza della segnalazione per omessa valutazione della complessiva situazione debitoria della signora , ha specificamente dichiarato nella propria memoria difensiva del 17.6.2024 l'assenza di pendenze giudiziarie di sorta, anche con riferimento ai debiti in questione (cfr. pag. 4 della memoria 17.6.2024); né, del resto, di eventuali contenziosi pendenti vi è alcuna traccia negli atti di causa o deduzione ad opera delle parti, cosicchè anche tale requisito va ritenuto dimostrato.
- 17. In conclusione sul punto, vista la ricomprensione del credito in discussione nel perimetro della cessione a quest'ultima risulta dunque titolare del credito, cosicchè, al

momento della segnalazione oggi censurata, il segnalante risultava soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione contestata.

B. La legittimità della segnalazione

- 18. Va a questo punto esaminata l'ulteriore censura sollevata dalla signora rispetto alla legittimità della segnalazione, avendo la ricorrente lamentato, per un verso, l'omessa valutazione da parte del segnalante della complessiva situazione della segnalata, che secondo la ricostruzione della stessa non era di insolvenza; nonché, per altro verso, l'omesso preavviso (dovuto) rispetto alla segnalazione, circostanza che avrebbe secondo la tesi di parte ricorrente condotto alla regolarizzazione della posizione debitoria.
- 19. Ebbene, va anzitutto ribadito che le medesime contestazioni sopra esposte erano già state mosse dalla ricorrente dinanzi all'ABF, il quale, quanto all'omesso preavviso, ha sostanzialmente evidenziato come nonostante la tardività della comunicazione della segnalazione la stessa non fosse per ciò solo da cancellare automaticamente, rilevando il ritardo a fini soltanto risarcitori: "(..) Tale comunicazione, nel caso in esame, è certamente da considerarsi tardiva, essendo stata ricevuta il 19.8.2021, quindi ben dopo il momento in cui la segnalazione, pur se in continuità, è stata effettuata. Bisogna, nondimeno, tenere presente che il mancato invio o la tardività della comunicazione, nel caso di segnalazione in CR, non comporti la cancellazione della segnalazione medesima, ma rileva solo ai fini risarcitori. Nel caso in esame non risultano, tuttavia, richieste in questo senso" (doc. 03 parte resistente).
- 20. Ebbene, tale impostazione risulta senz'altro condivisibile, aggiungendo che la ricostruzione in parola è frutto di un orientamento consolidato dell'ABF: ad esempio con la decisione n. 502 del 13 gennaio 2020 il Collegio Arbitrale di Palermo con argomenti altrettanto condivisibili ha ricordato come "l'invio della comunicazione di preavviso al cliente di imminente segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia costituisca un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione; essa non è finalizzata alla contestazione del dato, né volta a sollecitare il soggetto ad adempiere in quanto "presuppone l'esistenza di una situazione debitoria ormai consolidata che mal si presterebbe ad essere eliminata immediatamente" (cfr. ABF Palermo, n. 15051/2017, ABF Napoli, n. 441/2017, ABF Roma, n. 10957/17; ABF Bologna n. 4784/17, ABF Bari, n. 14541/2017)".
- 21. Dalla conseguenza meramente risarcitoria della violazione lamentata dalla ricorrente discende così l'irrilevanza della questione per il caso di specie, dal momento che non è stata proposta dalla signora alcuna domanda risarcitoria né è stato dalla stessa dimostrato o tanto meno allegato un danno patito per la tardiva comunicazione della segnalazione, che si ricorda è

- comunque una segnalazione in continuità rispetto ad una precedente segnalazione avverso la quale non risulta sia mai stata sollevata alcuna contestazione di merito.
- 22. Venendo ora alla critica attinente all'omessa valutazione da parte di situazione complessiva del soggetto segnalato, l'ABF si è pronunciato nei seguenti termini: "Il Collegio, passando all'esame del presupposto sostanziale, ricorda che l'orientamento dell'Arbitro è nel senso che le segnalazioni in CR siano subordinate ad una valutazione complessiva dell'esposizione del debitore: l'intermediario segnalante deve, in particolare, verificare che il debitore si trovi in uno stato di una stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti [cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/14; Banca d'Italia, Circolare sulla Centrale Rischi, n. 139/91, sez. II, cap. II, par. 1.5]. Tale stato si può ritenere sussistente nel caso in esame, emergendo dalla presenza di un credito deteriorato fin dal 2014 e la mancanza di prova di qualsiasi tentativo di rientro da parte della ricorrente" (sempre doc. 03 di parte resistente).
- 23. Anche tale passo della decisione dell'ABF risulta del tutto condivisibile, anche in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza, ai fini della segnalazione a sofferenza di un debito in Centrale Rischi "la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità" (così Cass. n. 31921/2019): risulta così evidente che nel caso di specie sussisteva, al tempo della segnalazione in continuità effettuata a giugno 2021, la condizione "deficitaria" sopra riportata, non risultando contestata da parte della ricorrente né la sussistenza del debito in questione originato dai prestiti personali stipulati dalla signora con S.p.a., né che come ricostruito dall'ABF tali rapporti fossero in sofferenza già dall'anno 2014, in assenza di tentativo di rientro dell'esposizione debitoria da parte della debitrice. In sostanza, alcun tentativo di ripianamento è mai venuto dalla debitrice nonostante la posizione fosse passata a sofferenza da anni e la debitrice fosse già stata segnalata in precedenza alla Centrale dei Rischi.
- 24. In conclusione: non sussistono i presupposti per la cancellazione della segnalazione in continuità effettuata da 106 (ora nei confronti di 1100).

C. Le conclusioni e la decisione sulle spese

- 25. Il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
- 26. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della ricorrente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad €

- 27. Risulta infine fondata la domanda ex art. 96/I c.p.c. proposta dall'attrice, che ha riproposto in questa sede esattamente le stesse argomentazioni sollevate avanti all'ABF, senza premurarsi di dedurre argomenti nuovi che consentissero di superare le ragioni della decisione dell'arbitro bancario e senza tenere conto, nella doglianza imperniata sulla mancata valutazione della complessiva situazione economica della debitrice, che la segnalazione in esame era meramente in continuità rispetto ad una segnalazione precedente, a fronte di un inadempimento risalente a ben sette anni prima. La condanna può essere pronunciata in misura pari alla condanna di rifusione delle spese legali limitatamente alla voce del compenso.
- 28. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1351/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- rigetta il ricorso di
- condanna a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge;

La Giudice

Maria Antonia Maiolino